



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
DIVISIONE DIDATTICA  
SETTORE CENTRI PER LA DIDATTICA E  
AMMINISTRAZIONE

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE PRATICO-

### VALUTATIVO TRA

l'Università del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026 - P.I. 01943490027, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6 – 13100, rappresentata dal Rettore, Prof. Menico Rizzi,

### E

l'Ordine Provinciale dei Farmacisti della provincia di Trento, C.F. 80013330222 –

P.I..... con sede in Trento Via Provina, n° 3, rappresentato dal Presidente,

Dott.ssa Tiziana Dal Lago,

### PREMESSO

- che l'art. 8, comma 1, della L. n. 341/90 prevede: *“Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”*;
- che l'art. 3, commi 4 e 5 del D.M. n. 270/04 prevede: *“Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare alla/allo studentessa/studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientata/o all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento della/del laureata/o nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea...”*;
- che l'art. 10, comma 5 lett. e) del D.M. n. 270/04 prevede che le Università debbano inserire nel piano formativo dei corsi di studio *“attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni”*;
- che il D. M. del 16/03/2007, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *“con il conseguimento della laurea magistrale e della relativa abilitazione professionale, la/il laureata/o della classe svolge ai sensi della direttiva 85/432/CEE, la professione di farmacista” e “in osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU”*;



- che il D. M. n. 1147 del 10/10/2022 modifica dell'ordinamento della classe del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in "Farmacia e Farmacia Industriale" (LM-13);
- che per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM/13), tra le attività formative obbligatorie contemplate nel piano di studi dei due corsi di studio è previsto un tirocinio pratico valutativo obbligatorio da svolgersi presso Farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;
- che la circolare Ministeriale n. 570 del 11/03/2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CEE, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi e 900 ore presso farmacie aperte al pubblico e/o farmacie ospedaliere;
- che la L. n. 163/2021 del 08/11/2021, e in particolare gli articoli 1 e 3, dispongono che: *"sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'art. 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice"*;
- che il D. l. n. 651 del 05/07/2022 all'art. 1 prevede: *"Ai sensi degli articoli 1 e 3 della L. n. 163 del 08/11/2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale – classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista"* e che all' art. 2 prevede che: *" Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività della/del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"* e che le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione dello stesso sono definite in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in data 26/09/2023 hanno sottoscritto il "Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV)";

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Soggetti coinvolti**

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università del Piemonte Orientale (Soggetto promotore) si avvale della collaborazione del l'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Trento, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento presso le farmacie di comunità e/o ospedaliere e le strutture farmacia degli IRCCS autorizzate (Soggetto ospitante) del tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV). Il TPV è volto a fornire alle studentesse e agli studenti iscritte/i ai Corsi di Studio in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica della/del candidata/o per il conseguimento dell'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea.

### **Art. 2 - Requisiti per l'accesso al tirocinio e durata**



Le modalità di accesso al tirocinio e il suo svolgimento avverranno nel rispetto del "Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo" approvato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.) e dalla Federazione degli Ordini di Farmacisti Italiani (F.O.F.I.) in data 26/09/2023 e allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle

vigenti disposizioni universitarie in materia.

Il TPV ha durata non inferiore a sei mesi (900 ore) e non superiore a ventiquattro mesi. La gestione del TPV e la verifica della durata sono di competenza dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti che lo ha attivato in prima istanza.

### **Art. 3 - Attività formative del tirocinio pratico-valutativo**

L'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Trento garantisce che le attività formative delle/dei tirocinanti vengano svolte nelle farmacie di comunità e/o ospedaliere e nelle strutture farmacia degli IRCCS autorizzate e inserite nell'elenco pubblicato sul sito dell'Ordine, nel pieno rispetto dei principi e degli obiettivi riportati nel "Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo" e delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In una stessa farmacia, ogni tirocinante è affiancata/o ad una/un farmacista della struttura che ha la funzione di tutor professionale.

Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di 1 tirocinante per ogni farmacista tutor.

La/Il tutor professionale è la/il Titolare o Direttrice/e della Farmacia o è una/un Farmacista collaboratore da questi designata/o.

Alla/al Tutor competono le seguenti attività:

- farsi carico della formazione professionale della/del tirocinante assumendosene la relativa responsabilità;
- mettere a disposizione della/del tirocinante l'esperienza professionale e le nozioni aggiornate, utili all'espletamento del tirocinio;
- aiutare la/il tirocinante alla soluzione di eventuali problemi o difficoltà.

La/Il Titolare o la Direttrice/il Direttore della farmacia vigila che la/il tutor professionale segua correttamente e personalmente la/il tirocinante durante le attività formative.

L'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Trento riconosce alla/al tutor professionale, al termine del tirocinio, i previsti crediti formativi ECM maturati.

La/Il tutor professionale che per la prima volta ha la responsabilità professionale di una/un tirocinante è tenuta/o a seguire un corso/test di formazione, reso disponibile dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, che le/gli permette di raggiungere la preparazione necessaria ad assistere e a formare la/il tirocinante.

Nello svolgimento del TPV, ogni tirocinante è affiancata/o da una/un tutor accademica/o, designata/o dal Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, che interagisce con la/il tutor professionale per un ottimale svolgimento delle attività di tirocinio.

La/Il tirocinante svolgerà le attività pratiche per non più di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, durante l'orario diurno di apertura della farmacia.

Non è consentito affidare alla/al tirocinante compiti che esulino dalle finalità indicate nel TPV.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra la/il



tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte della/del tirocinante.

### **Art. 4 - Progetto formativo**

Per ciascuna/ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il progetto formativo, in cui sono riportate tutte le informazioni riguardanti il tirocinio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio, viene presentato dalla studentessa/dallo studente all'Ordine Provinciale dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia in cui svolge ogni parte del tirocinio o l'intero tirocinio per l'attivazione del Diario del

Tirocinante.

### **Art. 5 - Diario del Tirocinante**

Al fine del corretto svolgimento del TPV, la/il tirocinante è tenuta/o a registrare le attività svolte quotidianamente, facendo uso di un software informatico (Diario del Tirocinante), gestito dall'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia in cui viene svolta ogni parte del tirocinio o l'intero tirocinio e conforme a quello approvato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

L'Ordine Provinciale dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia in cui viene svolta ogni parte del tirocinio o l'intero tirocinio, attribuisce a tutti i soggetti che sono coinvolti nella gestione del TPV le apposite credenziali di accesso al software informatico.

L'Ufficio Didattica e Segreteria di Polo della sede di Novara verifica i dati della/dello studentessa/e inseriti nel Diario del Tirocinante associato alla sua utenza e lo archivia dopo averne scaricato copia.

### **Art. 6 -Tirocini all'estero**

Il tirocinio può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 4 mesi (500 ore o 450 se presso farmacie ospedaliere).

Lo svolgimento del tirocinio all'estero, anche nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Programma Erasmus+), deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Corso di Studio sentito l'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Novara/Verbano-Cusio-Ossola. L'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Novara/Verbano-Cusio-Ossola si occuperà della gestione della parte di tirocinio svolta all'estero.

Il referente estero dovrà utilizzare il Diario del Tirocinante e scriverà il giudizio in lingua inglese.

### **Art. 7 –Ordine dei Farmacisti competente per il TPV svolto in diverse Province**

Nel caso in cui la/lo studentessa/e attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in Province diverse, il Diario del Tirocinante è attivato dall'Ordine della Provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge ogni parte del TPV.

Al termine del TPV, gli Ordini Provinciali dei Farmacisti nel cui ambito territoriale è stato svolto il TPV frazionato convalidano con firma digitale o autografa, ognuno per quello di propria competenza, il TPV approvato dalla/dal tutor accademico. Se la/lo studentessa/e durante il TPV si trasferisce presso altra Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del Tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

### **Art. 8 - Copertura assicurativa**



L'Università garantisce che le studentesse/gli studenti che svolgono il TPV, per il periodo indicato dal progetto formativo autorizzato, siano coperte/i da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

In caso di infortunio, il soggetto ospitante è tenuto a darne comunicazione all'ufficio competente dell'Università del Piemonte Orientale con le modalità indicate alla seguente pagina web: <https://dsf.uniupo.it/it/didattica/tirocini>.

### **Art. 9 - Misure di tutela e obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro**

L'Università si fa carico delle misure di tutela e di sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliti dal D. Lgs. n. 81/08 ed in particolare da quanto previsto dall'art. 37 "Formazione delle/dei lavoratrici/lavoratori

e delle/dei loro rappresentanti” erogando la formazione generale per le studentesse e gli studenti in tirocinio, mentre sono a carico delle farmacie gli adempimenti previsti dall’art. 36 “Informazione alle lavoratrici/ai lavoratori” del D. Lgs n. 81/08 riferiti alle/ai tirocinanti ospitati.

#### **Art. 10 - Durata della convenzione**

La presente convenzione, di durata quinquennale dalla data di sottoscrizione, si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione dello stesso, comprese le eventuali sospensioni e/o proroghe.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno quattro mesi da comunicarsi mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

per l’Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Scienze del Farmaco:

dsf@pec.uniupo.it; per l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Trento.

#### **Art. 11 - Sottoscrizione**

Le Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiarano ed accettano che, tratteranno i dati personali in qualità di Titolari Autonomi del trattamento (e saranno dunque soggetti in via autonoma al rispetto degli adempimenti imposti dalle Leggi in materia di protezione dei dati personali, come ad esempio gli obblighi informativi e l’applicazione di idonee misure di sicurezza, tecniche ed organizzative).

I dati raccolti e trattati saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: i dati anagrafici dei/delle tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle assenze.

I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, secondo principi di liceità e correttezza, al fine di tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, adottando misure di sicurezza idonee, come previsto dall’articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte dovrà verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire documentazione all’altra Parte, qualora richiesto.

Le Parti forniranno alle/ai tirocinanti l’informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 del GDPR per quanto attiene ai trattamenti di rispettiva competenza.

Le Parti mettono reciprocamente a disposizione, se necessario, tutte le informazioni richieste al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di collaborare in caso di richieste inviate all’una o all’altra parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria relative al trattamento di dati personali oggetto della presente



Convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente ed in via autonoma le eventuali richieste delle/degli interessate/i di esercizio dei diritti previsti secondo le proprie procedure interne, restando inteso che le/gli interessate/i possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e fornendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste delle/degli interessate/i entro il termine di legge.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) delle Parti e delle farmacie sono indicati nei loro rispettivi siti web.

#### **Art. 12 - Codice Etico e di Comportamento**

Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti - sono parte integrante della convenzione stessa.

L'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Trento si impegna ad acquisire da parte del soggetto ospitante, qualora soggetto privato, la dichiarazione che presso tale soggetto non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell'Università del Piemonte Orientale che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo nei confronti del soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **Art. 13 - Imposta di bollo**

La presente convenzione è redatta in singola copia e sottoscritta con firme digitali. Non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/04/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17/6/2014) da parte dell'Università (autorizzazione n. 2 del 12/6/2003 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vercelli).

#### **Art. 14 - Controversie**

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in materia di documentazione amministrativa l'Università del Piemonte Orientale e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Trento dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le Parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.



Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente il Foro di Torino.

Vercelli, il \_\_\_\_\_

Università del Piemonte Orientale

Ordine Provinciale dei Farmacisti di Trento

il Rettore  
Prof. Menico Rizzi

il Presidente  
Dott.ssa Tiziana Dal Lago



# PROTOCOLLO

## in materia di tirocinio curriculare pratico- valutativo (TPV)

*Stipulato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco.*

1

**VISTA** la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

**VISTO**, in particolare, il secondo comma del citato articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale *“sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651,

*secondo cui “Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico scientifica e pratico-operativa dell’attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio” ed il successivo comma 5 che stabilisce che “Per l’attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l’Ordine provinciale dei farmacisti o con l’azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3”;*

**VISTO** il Decreto Il Ministro dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare elevati standard formativi, affinché durante il tirocinio curriculare i laureandi acquisiscano conoscenze e competenze che consentano loro di affacciarsi al mondo lavorativo con gli strumenti e i mezzi necessari per l’erogazione di attività professionali adeguate alle esigenze dei pazienti e per fronteggiare il sempre mutevole, variegato e complesso contesto di riferimento nel quale il farmacista si trova a svolgere l’importante ruolo di professionista sanitario;

2

**VISTE** le risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651;

**SENTITI** il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco;

**LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE**

**E**

**LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI**

**SOTTOSCRIVONO**

il presente Protocollo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto 5 luglio 2022, n. 651, che:

- a) specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di

- seguito TPV);
- b) definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV, cui deve fare riferimento la specifica convenzione stipulata da Ateneo e da Ordine professionale dei farmacisti;
- c) sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dagli Atenei e dagli Ordini provinciali.

## **ARTICOLO 1**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Protocollo, valgono le seguenti definizioni:

#### ***a) Convenzione***

Accordo sottoscritto tra Ateneo a cui afferisce il corso e l'Ordine provinciale/gli Ordini dei farmacisti o l'Azienda sanitaria o l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di riferimento della farmacia per lo svolgimento del TPV come definito nel presente protocollo.

L'Accordo tra l'Ateneo e l'ASL o IRCCS, ai fini del TPV, è sottoscritto in conformità al presente protocollo ed è trasmesso all'Ordine competente per territorio.

3

Gli Ordini provinciali potranno delegare alle Federazioni/Consulte regionali la sottoscrizione del predetto accordo sulla base delle competenze previste dai relativi atti costitutivi ovvero da apposite deliberazioni.

#### ***b) Tirocinio***

Il tirocinio (TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in farmacia delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Esso ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell'attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito, CRUI) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, FOFI) sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco.

Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso:

- la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante.

### ***c) Tirocinante***

Lo Studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 che svolge il TPV.

### ***d) Tutor accademico***

Il tutor accademico è il docente incaricato dal Consiglio del corso di studio di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

### ***e) Tutor professionale***

Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Interagisce con il tutor accademico ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

4

### ***f) Farmacia ospitante***

Farmacia di comunità e/o farmacia ospedaliera scelta dal tirocinante, la quale deve aver aderito al protocollo sul TPV allegato alla Convenzione in essere tra Ateneo e Ordine dei farmacisti (o Federazioni/Consulte regionali) ed essere inserita nell'elenco pubblicato sul sito dell'Ordine delle farmacie aderenti.

### ***g) Responsabile della farmacia ospitante***

Il Titolare o il Direttore della Farmacia di comunità ovvero il Direttore di Farmacia ospedaliera, cui compete l'affidamento del tirocinante al Tutor professionale, nonché assicurare che nella farmacia vi siano le condizioni per l'esecuzione di tutte le attività previste per il TPV.

### ***h) Diario del tirocinante***

Il Diario del tirocinante è predisposto in formato digitale mediante un applicativo web accessibile tramite qualsiasi connessione internet (o, in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo purché conforme a quello digitale).

È lo strumento che permette la gestione del tirocinio, certifica l'effettivo impegno orario del tirocinante e riporta le relazioni sintetiche sull'attività svolta e la relativa valutazione finale dei tutor.

È predisposto dall'Ordine su modello conforme a quello approvato dalla F.O.F.I. d'intesa con la CRUI.

Consente la creazione del documento attestante l'avvenuto tirocinio da archiviare nel fascicolo dello studente a cura degli Uffici di Ateneo competenti.

## ARTICOLO 2

### **Finalità formative qualificanti del tirocinio pratico valutativo (TPV)**

1. Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera.
2. Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nel successivo art.3.

5

## ARTICOLO 3

### **Contenuti di base del TPV**

Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell'area sanitaria che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l'accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l'aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati *presso la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera* devono riguardare attività che comprendono i seguenti contenuti di base:

#### **1. Gestione dei Medicinali uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico**

- La prescrizione medica con ricetta cartacea ed elettronica e le differenti modalità di dispensazione
- Le note AIFA
- I farmaci del Prontuario Ospedale-Territorio (PHT), distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC)
- Medicinali obbligatori: gestione, verifica e controllo
- Automedicazione e medicinali senza obbligo di ricetta medica: individuazione

del medicinale più idoneo e valutazione dell'appropriatezza di utilizzo • Uso razionale e corretta assunzione dei medicinali con riferimento alla loro azione, alla via di somministrazione, alla forma farmaceutica, al principio attivo e alla tollerabilità al fine di una efficace aderenza alla terapia

- Interazioni tra medicinali e tra medicinali e alimenti
- Acquisto, detenzione dei medicinali, controllo delle scadenze e alienazione dei medicinali scaduti o revocati e delle materie prime inutilizzabili. I modelli MUD e SISTRI
- Consegna in caso di urgenza di medicinali in assenza di ricetta medica (D.M. 31.03.2008)
- Farmacovigilanza - moduli e procedure di segnalazione
- Gestione dell'e-commerce e normativa di riferimento

6

## **2. Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope**

- Gli adempimenti del farmacista: acquisto, detenzione, modalità di smaltimento di sostanze psicotrope e medicinali stupefacenti
- Formalismi di compilazione e tenuta dei documenti, gestione del registro entrata-uscita e buono acquisto

## **3. Gestione dei medicinali dopanti**

- Adempimenti del farmacista

## **4. Gestione dei veleni**

- Modalità di conservazione e adempimenti del farmacista

## **5. Gestione dei medicinali uso veterinario**

- La prescrizione medica veterinaria e la ricetta elettronica veterinaria
- La tracciabilità e la farmacovigilanza dei medicinali veterinari
- Alimenti per il benessere animale

## **6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali**

- Allestimento e controllo di qualità sulla preparazione dei medicinali personalizzati nel laboratorio della farmacia su ricetta medica o in base alle Farmacopee
- Tariffazione e applicazione delle Norme di Buona Preparazione

## **7. Ossigeno e ossigenoterapia**

- Conservazione e istruzioni su modalità di somministrazione

## **8. Vaccini**

- Vaccinazioni raccomandate e calendario vaccinale
- Triage prevaccinale
- Modalità di allestimento e somministrazione dei vaccini in farmacia •  
Gestione delle emergenze e delle reazioni avverse alla vaccinazione

7

## **9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci**

- I flussi informativi e il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier farmaceutico – banche dati
- Identificazione univoca delle confezioni dei medicinali
- Monitoraggio delle prestazioni erogate in distribuzione diretta o per conto

## **10. Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali**

- Corretta alimentazione e interazioni tra medicinali e alimenti e tra medicinali ed integratori
- Attività di consiglio e consulenza riferite a diete non collegate a patologie
- Attività di consiglio e consulenza su alimenti speciali ed integratori

## **11. Prodotti e preparati di origine vegetale**

- Prodotti e preparati fitoterapici ed erboristici
- Fitovigilanza

## **12. Prodotti cosmetici**

- Lettura dell'etichetta e consiglio
- Consulenza e cosmetosorveglianza

## **13. Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici**

- Tipologia di prodotti
- Indicazioni sulle corrette modalità di utilizzo
- Dispensazione in regime SSR

#### **14. Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva**

- Struttura dei locali della farmacia e organizzazione del laboratorio galenico. •
- Organizzazione tecnico-amministrativa e conduzione logistico-operativa: organizzazione del lavoro, utilizzo dei software gestionali, gestione delle ricette mediche e trasmissione dei dati
- Uso delle fonti di informazione presenti in Farmacia o in strutture centralizzate.
- Siti, portali e banche dati accreditate di interesse farmaceutico

8

- Impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali e strumenti digitali a supporto dell'attività professionale
- Tutela dei dati, disciplina della privacy e il sistema di autocontrollo HACCP (*Hazard analysis and critical control points*).
- Documentazione tecnica ed amministrativa obbligatoria, testi e registri obbligatori
- Attività ispettiva: auto-ispezione e disamina del verbale della Commissione ispettiva

#### **15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia**

#### **16. Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia**

- La gestione degli interventi di primo soccorso
- Comunicazione con il sistema di emergenza del SSN

#### **17. Altri servizi**

- Erogazione dei servizi di cui alla L. 69/2009.
- Prestazioni analitiche di prima istanza con particolare riferimento ai parametri biochimici ematici
- Utilizzo e manutenzione della diagnostica strumentale per l'erogazione di servizi professionali di II livello e interpretazione dei dati
- Informazioni finalizzate alla prevenzione e al corretto uso dei medicinali e dei dispositivi medici
- Presa in carico del paziente, supporto ai pazienti nella gestione dei medicinali a livello domiciliare e monitoraggio dell'aderenza alle terapie
- Prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: le procedure di dispensazione di materiale sanitario, assistenza Integrativa, CUP e altri servizi informatici gestiti nell'ambito di SSN
- Utilizzo delle piattaforme informatiche relative ai vari servizi erogati.

#### **18. Rapporto con il cittadino**

- Counseling del paziente, corretta informazione, educazione sanitaria, promozione di stili di vita salutari
- Campagne di screening, di prevenzione delle malattie e profilassi vaccinale

## **ARTICOLO 4**

### **Durata e modalità di svolgimento del tirocinio**

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia di comunità e/o una farmacia ospedaliera.
2. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c.2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia di comunità, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU).
3. La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor professionale.
4. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.
5. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e cancellate dal Diario del tirocinante.
6. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

## **ARTICOLO 5**

### **Requisiti per l'accesso al tirocinio**

1. Per l'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
  - b) aver superato almeno un esame di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Chimica farmaceutica (CHIM/08) e uno di un insegnamento del SSD

Farmacologia (SSD BIO/14);

c) aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Tecnologico farmaceutico applicativo (CHIM/09);

10

d) aver frequentato i corsi generali e specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati;

e) aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera nonché del tutor professionale e del tutor accademico.

## **ARTICOLO 6**

### **Domanda e avvio del tirocinio**

1. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio:

- acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti;

- presentano agli Uffici di Ateneo competenti la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale, nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la Farmacia ospitante o le Farmacie ospitanti nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.

2. A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, l'Università, verificati i requisiti per l'accesso al tirocinio di cui al precedente art. 5, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio e rilascia il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.

3. L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

## **ARTICOLO 7**

### **Diario del tirocinante**

1. Il diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d'intesa con la

predisposto dall'Ordine purché conforme a quello digitale validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI), al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia.

2. Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV.
3. L'accesso è possibile tramite qualsiasi connessione internet con ogni tipo di dispositivo.
4. L'applicativo prevede le seguenti tipologie di utenti, ciascuna delle quali visualizza e opera in maniera differente nelle varie pagine e schermate dell'applicativo:

**A. Studente:**

- a. personalizza la propria anagrafica personale;
- b. inserisce le ore svolte e le relazioni di tirocinio nel Diario del tirocinante;
- c. rende disponibile il Diario del tirocinante al tutor accademico per la relativa valutazione.

**B. Tutor professionale:**

- a. visualizza tutte le ore inserite dallo studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;
- b. inserisce la valutazione sul tirocinio dello studente a lui associato.

**C. Tutor accademico:**

- a. verifica la completezza delle relazioni dello studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità.

**D. Ordine dei farmacisti:**

- a. convalida con firma autografa o digitale i tirocini approvati dal tutor accademico.
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo.

**E. Commissione giudicatrice del TPV**

- a. approva con firma digitale i TPV convalidati dall'Ordine o dagli Ordini se svolti in più farmacie con sede in province diverse.

- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo.

**F. Ufficio di Ateneo competente:**

- a. Verifica i dati dello studente inseriti nel Diario del Tirocinante associato alla sua utenza e lo archivia dopo averne scaricato copia.
5. Nel caso lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario di tirocinio è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge la prima parte del TPV. Lo studente, quando inizia la seconda o terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l'Ordine competente nel quale ha attivato il Diario di tirocinio in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia.
  6. Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV approvato dal tutor accademico. Se lo studente durante il TPV cambia Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

## **ARTICOLO 8**

### **Rapporto con le farmacie**

1. I rapporti con le farmacie, di comunità e ospedaliere, sono regolati da convenzioni stipulate tra l'Ordine e il titolare o l'Azienda sanitaria locale o ospedaliera.
2. È compito di ogni Ordine territorialmente competente aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie della provincia aderenti ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti delle Università faranno riferimento.
3. L'Ordine competente riceve dalle farmacie interessate l'atto di adesione, sottoscritto dal direttore della farmacia. L'atto di adesione al protocollo è sottoposto a valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'organizzazione della farmacia e l'assenza di impedimenti, anche di tipo deontologico, include la farmacia nell'apposito elenco delle farmacie aderenti.

## **ARTICOLO 9**

## **Il tutor accademico**

1. Il Consiglio di Corso di studio assegna a ciascuno studente un tutor accademico incardinato in Settori Scientifico disciplinari di norma afferenti ad una delle attività formative caratterizzanti della Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale.
2. Il tutor accademico è il docente incaricato di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo, quando necessario, con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario con l'Ordine.

## **ARTICOLO 10**

### **Il tutor professionale**

1. Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera e inserito in modo stabile nell'organico della stessa che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.
2. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:
  - a) segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo; b) concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
  - c) cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
  - d) certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.
3. Il tutor professionale matura il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM, secondo quanto previsto in merito dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

## **ARTICOLO 11**

### **Diritti e doveri del tirocinante**

1. Il tirocinante nell'intraprendere il TPV persegue gli obiettivi formativi secondo

quanto disposto dal presente protocollo.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal presente Protocollo;
  - b) aggiornare il Diario di tirocinio con le ore svolte;
  - c) attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere in farmacia, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - d) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
  - e) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
  - f) indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
  - g) avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;
  - h) completare, al termine del tirocinio, il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico.
3. Il tirocinante ha diritto di:
  - a) scegliere la/e farmacia/e dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco;
  - b) poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal presente Protocollo;
  - c) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Protocollo;
  - d) poter effettuare un periodo del tirocinio in farmacie di comunità od ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.
4. Il tirocinante, al termine del TPV, dovrà presentare agli Uffici di Ateneo competenti secondo quanto previsto dal regolamento del Corso di Laurea la domanda per sostenere la prova valutativa di fine tirocinio, propedeutica all'esame di laurea.

## **ARTICOLO 12**

### **Conclusione del tirocinio: prova pratica valutativa (PPV)**

1. La prova pratica valutativa è orale e verte sugli argomenti indicati nel precedente art. 3.
2. La Commissione giudicatrice del TPV:
  - a) valuta l'attività pratica di tirocinio;
  - b) conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea;
  - c) attribuisce d'ufficio allo studente un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è idonea;

d) trasferisce la documentazione agli Uffici di Ateneo competenti per gli adempimenti formali.

## **ARTICOLO 13**

### **Commissione giudicatrice PPV**

1. La commissione è composta di almeno quattro membri:
  - due docenti universitari di cui uno individuato come Presidente;
  - due farmacisti, con almeno cinque anni d'iscrizione all'albo, designati dall'Ordine professionale della provincia in cui ha sede l'Università.
2. In base al numero di candidati da valutare, la commissione può essere proporzionalmente integrata di ulteriori commissari, fermo restando il presidente nominato.
3. La commissione rimane in carica per tre anni. Eventuali conflitti d'interesse saranno risolti *iuxta casus* in base ai regolamenti in materia vigenti negli Atenei.

## **ARTICOLO 14**

### **Attività di vigilanza e controllo**

1. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, vigila sul regolare svolgimento dell'attività di tirocinio.
2. In caso di accertamento di gravi inosservanze del protocollo, l'Ordine propone all'Ateneo l'annullamento o l'integrazione del TPV.

16

## **ARTICOLO 15**

### **Posizione assicurativa**

1. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
2. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato

per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato e ricorrano scopi didattici.

## **ARTICOLO 16**

### **Tirocini all'estero**

1. Il tirocinio può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 4 mesi (500 ore o 450 se farmacia ospedaliera).
2. Lo svolgimento del tirocinio all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Socrates/Erasmus) deve essere preventivamente autorizzato dal competente organo didattico sentito l'Ordine Professionale della Provincia nella quale ha sede la medesima Università.
3. Il referente estero dovrà utilizzare il Diario di tirocinio (art.7) e scriverà il giudizio in lingua inglese.

Roma, 26 settembre 2023



**Il Presidente della  
Federazione degli Ordini dei  
Farmacisti Italiani**

**Dott. Andrea Mandelli**

ANDREA  
MANDELLI  
05.10.2023  
12:52:12  
GMT+00:00

**Il Presidente della Conferenza  
dei Rettori delle Università  
Italiane**

**Prof. Salvatore Cuzzocrea**

Firmato digitalmente da:  
SALVATORE  
CUZZOCREA Data:  
26/09/2023 10:06:51